

TRIBUNALE DI Napoli Nord

III Sezione Civile

Il giudice dott.ssa Satta Cristiana, nel procedimento iscritto al r.g. n. 5/2019, esaminato il piano come modificato corso di procedura ed aggiornato il 18.2.2020, osserva quanto segue

Fatto e diritto

I ricorrenti dichiarano di avere una esposizione debitoria al mese di marzo 2020, articolata come segue:

NUM	CREDITORI	IMPORTO ORIGIN. DEL CREDITO	PERCENTUA LE DI SODDISFAZI ONE	RESIDUO DEBITO	TOTALE PIANO	N. RATE PIANO	IMPORTO RATE MENSILI
1	1 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	217.769,58	100	217.769,58	217.769,58	252	864,17
2	2 - PITAGORA S.P.A. contratto 266262	17.111,00	63,84	10.923,66	10.923,66	120	91,03
3	2 - PITAGORA S.P.A. contratto 266264	17.040,00	63,84	10.878,34	10.878,34	120	90,65
4	3 - COMPASS BANCA S.P.A.	565,72	63,84	361,16	361,16	120	3,01
5	4 - AGOS DUCATO S.P.A. CESSIONE MARTE SPV POI MARATHONSPV	31.731,17	63,84	20.257,18	20.257,18	120	168,81
6	5 - BANCA IFIS S.P.A.	6.781,88	63,84	4.329,55	4.329,55	120	36,08
7	6 - TANARO SPV SRL	6.201,37	63,84	3.958,95	3.958,95	120	32,99
8	6 - TANARO SPV SRL	1.309,04	63,84	835,69	835,69	120	6,96
9	6 - TANARO SPV SRL	2.658,82	63,84	1.697,39	1.697,39	120	14,14
10	7 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	1.059,00	100	1.059,00	1.059,00	120	8,83
11	8 - FUTURO S.P.A.	2.355,00	63,84	1.503,43	1.503,43	120	12,53
12	9 - UNICREDIT S.P.A.	292,13	63,84	186,50	186,50	120	1,55
13	10 - CONSUMIT S.P.A.	10.000,00	63,84	6.384,00	6.384,00	120	53,20
14	11 - CARREFOUR BANQUE	3.681,28	63,84	2.350,13	2.350,13	120	19,58
	TOTALI	318.555,99		282.494,56	282.494,56		1.403,54

Gli istanti sono proprietari del seguente immobile sito in Melito di Napoli alla via Pertini n. 9 identificato al catasto fabbricati fg. 1 par. 537 sub. 10 cat. A/3 cl. 1 vani 5, il cui valore - come da presumibili valori di mercato attestati dalla relazione dell'OCC in atti - è pari ad euro 223.250 (cfr. chiarimenti pe rl'udienza



del 19.11.19), nonché di un'autovettura modello fiat panda del valore di euro 500,00 e di un motociclo Piaggio Beverly 250 valutato dall'attestazione in atti euro 500,00.

Il sig. Micillo percepisce un reddito netto mensile di euro 2.232,25, la signora Mazzella percepisce un reddito netto mensile di euro 831,75 (come da calcolo a pag. 11 della relazione dell'OCC).

Il nucleo familiare è composto dai ricorrenti e dal figlio Micillo Giuliano, studente universitario privo di reddito autonomo.

L'organismo di composizione della crisi, sulla base della documentazione fornita dai debitori ha confermato l'ammontare delle spese medie mensili come indicato dagli istanti.

I ricorrenti hanno proposto di ristrutturare il proprio debito offrendo il pagamento integrale dei creditori prededucibili e del creditore privilegiato immobiliare e degli altri creditori chirografari al 63,84%.

Quanto al credito privilegiato immobiliare della MPS s.p.a., né è previsto il pagamento in misura integrale e notevolmente superiore al valore dell'immobile, considerato che il valore di stima del bene è indicato in euro 223.250,00, che tuttavia deve essere ridotto quantomeno di 1/4 con un ribasso del 25% dal valore di stima (pari al prezzo minimo che può essere offerto nell'ambito di una vendita forzata) che porterebbe ad un importo di euro 167.437,50 che si potrebbero ridurre di un ulteriore 25%, nel caso di mancata aggiudicazione al primo tentativo (considerato che è prassi che le vendite giudiziali immobiliari non si concludano mai in sede di primo tentativo).

Il pagamento dei debiti è previsto mediante versamento di n. 252 rate con gli importi come indicati alle pagg. da 3 a 8 della proposta come modificata e depositata il 18.2.2020.



L'organismo di composizione della crisi ha attestato, negli atti redatti ex art 9 legge 3 del 27-1-2012, che le cause dell'indebitamento sono state conseguenti ad una diminuzione dei redditi conseguenti alle minori entrate connesse alla riduzione degli straordinari del sig. Micillo ed alla riduzione dell'orario di lavoro della signora Mazzella.

Ha evidenziato come non vi sia stato alcun ricorso al credito effettuato con la prospettiva di non poter adempiere. Ha precisato che il piano, come proposto, è conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria considerato che l'alienazione del bene appartenenti ai ricorrenti consentirebbe un soddisfacimento dei creditori comunque parziale ed inferiore a quanto offerto nel piano (cfr. relazione particolareggiata in atti).

Il creditore Tanaro spv nel costituirsi ha contestato la meritevolezza del piano e la durata eccessiva dello stesso.

Il creditore Compass ha contestato il piano sotto il profilo della meritevolezza e dell'erronea indicazione del credito (poi correttamente rettificato dal debitore), chiedendo un'esclusione dallo stesso in ragione di un pignoramento in atti non sospeso che porterebbe ad un migliore soddisfacimento nell'alternativa liquidatoria.

La MPS nel costituirsi non ha contestato il piano ma esclusivamente precisato l'ammontare del credito nella somma poi indicata nella riformulazione del 18.2.2020.

Il giudice per omologare il piano deve, prima di tutto, escludere ai sensi dell'art. 12 bis l. 3/2012 " *che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali* ".

Dall'analisi compiuta emerge che l'attuale indebitamento è connesso alla riduzione delle entrate a seguito della riduzione degli straordinarie del sig. Micillo, sui quali poteva da temo contare prima delle misure di contenimento della spesa



pubblica che hanno imposto limiti prima non prevedibili all'effettuazione di lavoro straordinario. A ciò si aggiunga altresì la riduzione dell'orario di lavoro della signora Mazzella.

In ragione di tali cause il reddito dei coniugi ricorrenti è passato da euro 42.656,00 annui nell'anno 2012 ad euro 38.468,00 nell'anno 2017.

Tali dati già di per sé portano ad escludere un ricorso al credito colpevole e non proporzionato.

Inoltre, come descritto anche dall'OCC, numerosi prestiti sono stati concessi per ripianare precedenti debiti degli stessi finanziatori, con la conseguenza che nel momento in cui all'atto della concessione del prestito l'istituto finanziatore ben conosceva la pregressa situazione debitoria (correttamente segnalata in CRIF), se l'ente creditizio – soggetto professionista – ha valutato positivamente ex art. 124 TUB il merito creditizio e dunque la prospettiva di adempimento del debito che i ricorrenti intendevano assumere, non può certo addebitarsi a dei soggetti consumatori l'assunzione di obbligazioni senza la prospettiva di poterle adempiere, quando il professionista finanziatore ha ritenuto meritevole dei finanziamenti i predetti soggetti.

Da ciò consegue che i ricorrenti non hanno mai assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.

L'indebitamento, pertanto, alla luce dei rilievi effettuati non può in alcun modo esser qualificato come colpevole e porta ad escludere un atteggiamento poco oculato dei debitori.

Sussiste dunque il requisito della meritevolezza prevista dalla legge.

Non possono pertanto condividersi i rilievi critici sollevati dal creditore Compass s.p.a e Tanaro spv con riguardo all'assenza di meritevolezza.

Quanto alla durata del piano, contestata dalla Tanaro spv, si osserva come il piano deve ritenersi più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria in quanto – pur prevedendo una durata in 120 rate (per il pagamento dell'importo offerto alla Tanaro spv) – tuttavia consente al creditore chirografario un soddisfacimento



maggiore rispetto all'alternativa liquidatoria in ragione dell'ammontare del patrimonio dei ricorrenti come sopra indicato e dell'esistenza di un creditore privilegiato che assorbirebbe gran parte delle risorse patrimoniali degli istanti.

Non osta al piano come formulato, la circostanza che il finanziamento Compass s.p.a. sia stato oggetto di assegnazione presso terzi a seguito di procedura esecutiva. Si tratta infatti di un'assegnazione che concerne il quinto dello stipendio. La compass s.p.a. sulla base di tale assegnazione contesta la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria e chiede l'estromissione dal piano.

Rileva sul punto il giudicante come ai sensi degli artt. 12 e 12 bis legge n. 3/2012, in caso di contestazione della convenienza dell'accordo o del piano, il giudice può omologare se ritiene che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Orbene, in forza dell'art. 14 ter comma 6 lett. b) della legge citata *“non sono compresi nella liquidazione ... b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice”* .

Il credito da stipendio (come anche da pensione e da altri emolumenti vitalizi), che costituisce la fonte attraverso cui viene adempiuto il credito della Compass s.p.a. a seguito dell'assegnazione nella procedura esecutiva, non è utilizzabile nell'ambito della procedura liquidatoria *de qua*; il legislatore sancisce questo principio in modo tassativo, non escludendo dalla previsione i casi in cui tali emolumenti abbiano formato oggetto di procedura esecutiva.

Deve, dunque, rigettarsi anche tale censura.

Alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato è possibile ritenere omologabile il piano del consumatore predisposto dai signori Micillo Ciro e Mazzella Maria come modificato in corso di causa.

L'organismo di composizione della crisi deve risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art 13 legge n. 3 del 27-1-2012.

P.Q.M.



- omologa il piano del consumatore predisposto da Micillo Ciro e Mazzella Maria come;
- dispone che i debitori effettuino i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato;
- attribuisce all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art 13 della legge n. 3 del 27-1-2012.
- dispone che il presente decreto sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito del tribunale di Napoli Nord.

Aversa, 12.3.2020

Il giudice

Dott.ssa Cristiana Satta

